



# *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

**Decreto con determinazione motivata di conclusione positiva, ex art. 14bis, comma 5, Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale di “Napoli Orientale”, indetta con nota del 12 gennaio 2018 con protocollo n. 707/STA concernente il documento “Analisi di Rischio sito specifica dei siti pubblici ricadenti all’interno del SIN Napoli Orientale”. Regione Campania.**

**Vista** la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, in particolare gli articoli 14 e segg.;

**Vista** la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale” che individua, tra gli altri, il sito di “Napoli Orientale” come intervento di bonifica di interesse nazionale;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;

**Vista** l’Ordinanza Commissariale del 29 dicembre 1999 recante la perimetrazione del sito di interesse nazionale di “Napoli Orientale”;

**Visto** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli articoli 242 e 252;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 luglio 2014, n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2015 con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**Visto** il documento “Analisi di Rischio sito specifica dei siti pubblici ricadenti all’interno del SIN Napoli Orientale” trasmesso dalla Regione Campania con nota del 9 gennaio 2018 con protocollo n. 13894, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 524/STA del 10 gennaio 2018;

**Vista** la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 12 gennaio 2018 con protocollo n. 707/STA con la quale è stata indetta una Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto il documento "Analisi di Rischio sito specifica dei siti pubblici ricadenti all'interno del SIN Napoli Orientale";

**Visto** il documento "Errata corrige" trasmesso dalla Regione Campania in data 22 gennaio 2018 acquisto al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1330/STA del 22 gennaio 2018, con il quale si modifica, relativamente al sito "Impianto di depurazione di San Giovanni a Teduccio e delle Aree Residenziali, Sociali e delle Aree Agricole", il documento "Analisi di Rischio sito specifica dei siti pubblici ricadenti all'interno del SIN Napoli Orientale";

**Vista** la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 gennaio 2018 con protocollo n. 1492/STA con la quale, a integrazione della citata nota di convocazione del 12 gennaio 2018 con protocollo n. 707/STA, si comunica la trasmissione da parte della Regione Campania del documento "Errata corrige", mettendolo a disposizione dei partecipanti della Conferenza di servizi affinché ne tengano conto ai fini della stesure delle loro determinazioni;

**Visto**, ancorché pervenuto in ritardo, il parere sul documento "Analisi di Rischio sito specifica dei siti pubblici ricadenti all'interno del SIN Napoli Orientale" trasmesso dall'ISPRA con nota del 19 marzo 2018 con protocollo n. 22819, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5811/STA del 19 marzo 2018;

**Tenuto conto** che nella nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

**Tenuto conto** che nella medesima nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di indizione della Conferenza è stato indicato il termine di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

**Considerato** che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali nei termini indicati nella citata nota di indizione della Conferenza;

**Considerato** che l'articolo 14<sup>bis</sup>, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14<sup>quater</sup>, qualora siano stati acquisiti esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora l'Amministrazione ritenga che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

**Ritenuto** che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza di servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza con gli effetti di cui all'articolo 14<sup>quater</sup> della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

## DECRETA

### ARTICOLO UNICO

1. È approvato il documento “Analisi di Rischio sito specifica dei siti pubblici ricadenti all’interno del SIN Napoli Orientale”, trasmesso dalla Regione Campania con nota del 9 gennaio 2018 con protocollo n. 13894, così come modificato dal documento “Errata corrige” trasmesso dalla Regione Campania in data 22 gennaio 2018, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  1. area “Capannoni industriali di via Pazzigno, Napoli”: qualora dalla prevista campagna di monitoraggio delle acque sotterranee per verificare l’attuale stato di contaminazione e i valori di fondo per il “rischio ambientale”, si dovessero riscontrare superamenti delle CSC nel piezometro S6P (considerato di valle) maggiori delle concentrazioni riscontrate nel piezometro S1P (considerato di monte), dovranno essere messe in opera operazioni di messa in sicurezza d’emergenza in modo che la contaminazione non si diffonda esternamente a tale area; per il “rischio sanitario” dovrà essere condotta, contemporaneamente al monitoraggio della falda, una misurazione diretta dei vapori provenienti dalla falda per la verifica del rischio di inalazione. Qualora permanessero condizioni di rischio sanitario e/o ambientale non accettabile, dovranno essere valutati gli interventi di bonifica da attuare;
  2. area “Capannoni industriali di via Murelle a Pazzigno, Napoli”: considerata l’assenza di superamenti delle CSC nel suolo, non è necessaria la valutazione del rischio per i bersagli *off site*, a condizione che possa essere escluso un contributo diretto alla potenziale contaminazione riscontrata in falda da parte delle attività attuali e/o pregresse condotte nel sito, sulla base dei dati di concentrazione rilevati a monte e valle idrogeologico del sito. Si dovrà proseguire il monitoraggio delle acque sotterranee e un’eventuale misurazione diretta dei vapori dalla falda dovrà essere presa in considerazione per quei recettori che mostrano un rischio non accettabile;
  3. area “Officina in via Brin, Napoli”: è necessario estendere la verifica della presenza di prodotto surnatante a tutti i piezometri esistenti (S1P, S3P, S4P e S5P). Successivamente alla campagna di monitoraggio delle acque sotterranee per verificarne l’attuale stato di contaminazione e i valori di fondo e per valutare la distribuzione spazio-temporale della contaminazione, si dovrà procedere:
    - a) per il “rischio ambientale”, qualora vi siano superamenti di CSC nei piezometri S1P, S3P e S5P, adottando misure di messa in sicurezza d’emergenza in modo che la contaminazione non si diffonda esternamente all’area;
    - b) per il “rischio sanitario”, conducendo, contemporaneamente al monitoraggio della falda, una misurazione diretta dei vapori provenienti dalla falda per la verifica del rischio di inalazione.Al permanere di condizioni di rischio sanitario e/o ambientale non accettabile, dovranno essere valutati gli interventi di bonifica da attuare. Per quanto riguarda gli interventi relativamente alla sorgente suolo saturo nel S3P, si dovrà circoscrivere l’area contaminata con altre perforazioni nel suo intorno che possano dimensionare al meglio l’area di trattamento;
  4. area “Officine e depositi in via Pazzigno/Ponte dei francesi, Napoli”: è necessario procedere a una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee per verificarne l’attuale stato di contaminazione e dei valori di fondo e per valutare la distribuzione spazio-temporale della contaminazione. Successivamente a tale campagna:
    - a) per il “rischio ambientale”, qualora vi siano superamenti di CSC nei piezometri S1P, S2P e S6P (considerati “di valle”) maggiori delle concentrazioni nel piezometro SP4

- (considerato “di monte”), dovranno adottarsi operazioni di messa in sicurezza d'emergenza in modo che la contaminazione non si diffonda esternamente all'area;
- b) per il “rischio sanitario” dovrà essere condotta, contemporaneamente al monitoraggio della falda, una misurazione diretta dei vapori provenienti dalla falda per la verifica del rischio di inalazione.

Al permanere di condizioni di rischio sanitario e/o ambientale non accettabile, devono essere valutati gli interventi di bonifica da attuare.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dott.ssa Gaia Checcucci**